Delibere di C.C. n. 66 del 27/10/2017

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DEL COMUNE DI TRANI

SOMMARIO

COMUNE DI TRANI

ITOL	OI	"DISPO	SIZIONI GENER	RALI"	pubblicate all dal 28 (2)	presente atto	è stato di ques	regolarmesi		
	CAPO	I (Dispo	osizioni generali)	6 che auveren la	ai_	Zt-	01.18		
	Art. 1	- ((Ogaetto)	<i>)</i>						
	Art. 2		(Oggetto) (Definizioni)	***************************************	france		**********	4		
	Art. 3		(Competenze) .	***************************************	L'Aridetto aira Pu	bbliossione				
	Art. 4		(Competenze).	١١		ooncazione	.11 Segreti	ario Generali		
			(Responsabilità)				8		
	Art. 5		(Servizi gratuiti							
	Art. 6		(Atti a disposizi	one del pubbl	ico)			8		
	CAPO II (Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori, strutture per il commiato)8									
	Art. 7	Strutti	re per il comm	lato)				8		
			(Strutture per i							
	Art. 8		(Depositi di oss	ervazione ed	obitori)			9		
	CAPO	CAPO III (Feretri)10								
	Art. 9		(Deposizione de	ella salma nel	feretro)			10		
	Art. 10		(Verifica e chius							
	Art. 11		Feretri per inu							
	Art. 12		(Fornitura gratı							
	Art. 13		(Piastrina di ric							
	CARO	WW (Two	anarti funahri)		và					
			sporti funebri) .							
	Art. 14		(Modalità del tr							
	Art. 15		(Trasporti funel							
	Art. 16		(Orario dei tras							
	Art. 17		(Riti religiosi)							
	Art. 18	3	(Trasporto di sa	alme)				14		
	Art. 19)	(Trasporto di ca	adaveri)				15		
	Art. 20)	(Morti per mala	ttie infettive-	diffusive o po	ortatori di ra	adioatti	ività)15		
	Art. 21		(Trasporto per							
	Art. 22		(Trasporti all'es							
	Art. 23	300	(Trasporto di ce							
	Art. 24		(Sanzioni)							
ITOL	O II	"CIMIT	ERO"							
	CADO	T /Cimali		,						
		I (Cimi								
	Art. 25		(Elenco cimiteri							
	Art. 26		(Disposizioni ge							
	Art. 27		(Reparti special							
	Art. 28	3	(Ammissione n	el cimitero e r	nei reparti sp	eciali)		17		
	CAPO	II (Dis	osizioni genera	li e piano reg	olatore cimit	eriale)		18		
	Art. 29		(Disposizioni ge							
	Art. 30)	(Piano regolato	re cimiteriale)			18		
	CARO	TTT /In-	umazione e tum	ulaziona)				10		
		-								
	Art. 31		(Inumazioni)							
	Art. 32		(Cippo)							
	Art. 33		(Tumulazione)					20		
	Art. 34	-	(Deposito prov	/isorio)		······································	······	20		
						TANEL!		/ }		

CAI	PO IV (Esu	mazioni ed estumulazioni)	.21
Art.	. 35	(Esumazioni ordinarie)	21
Art.	. 36	(Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie)	22
Art	. 37	(Esumazione straordinaria)	22
	. 38	(Estumulazioni)	.22
	. 39	(Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento)	23
6.5500	. 40	(Raccolta delle ossa)	.23
		(Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare)	.24
	. 41	(Disponibilità dei materiali)	24
	. 42		
		nazioni) (Crematorio)	.25
	. 43	(Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione)	25
	. 44	(Modalita per il rilascio dell'autorizzazione alla ciernazione)	25
	. 45	(Urne cinerarie e loro affidamento)	26
Art	. 46	(Dispersione delle ceneri)	20
CA	PO VI (Po	lizia dei Cimiteri)	27
	t. 47	(Orario)	.21
Art	t. 48	(Disciplina dell'ingresso)	2/
Art	t. 49	(Divieti speciali)	.27
	t. 50	(Piti funehri)	.28
	t. 51	(Enigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni) 28
	t. 52	(Fiori e piante ornamentali)	28
	t. 52	(Materiali ornamentali)	29
TITOLO	III "CONG	CESSIONI"	30
C/	APO I (Tipo	ologie e manutenzione delle sepolture)	30
	t. 54	(Sepolture private)	30
	t. 55	(Durata delle concessioni)	31
	t. 56	(Modalità di concessione)	31
	t. 57	(Uso delle sepolture private)	32
	t. 58	(Costruzione dell'opera – Termini)	32
C	APO II (Di	visione, Subentri, Rinunce)	33
	rt. 59	(Divisione, Subentri)	33
	rt. 60	(Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore	2
		a 70 anni)	33
Aı	rt. 61	(Rinuncia a concessione di aree libere)	34
A	rt. 62	(Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzion	e)34
	rt. 63	(Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 70)	34
C	APO III (F	Revoca, Decadenza, Estinzione)	35
	rt. 64	(Revoca)	35
	rt. 65	(Decadenza)	35
	rt. 66	(Provvedimenti conseguenti la decadenza)	35
	rt. 67	(Estinzione)	36
TITOLO	IV "LAV	ORI PRIVATI NEL CIMITERO - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI"	
	ABO I /Im	prese e lavori privati)	37
	rt. 68	(Accesso al cimitero)	37
		(Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private	
А	rt. 69	e collocazione di ricordi funebri)	37
12	. 70	(Responsabilità – Deposito cauzionale)	38
	rt. 70	(Recinzione aree - Materiali di scavo)	38
	rt. 71	(Kecinzione a denosita di materiali)	38
	Art. 72	(Introduzione e deposito di materiali)	30
A	\rt. 73	(Orario di lavoro)	

Art. 74	(Sospensione dei lavori in occasione della commemorazion	e dei
Art. 75	defunti)	38
	(Vigilanza)	38
Art. 76	(Obblighi e divieti per il personale del cimitero)	39
CAPO II (I	mprese pompe funebri) (Attività funebre)	39
Art. //	(Attività Funebre)	39
Art. 78	(Autorizzazione dei soggetti esercenti l'attività funebre)	40
Art. 79	(Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione)	41
Art. 80	(Subingresso)	41
Art. 81	(Vigilanza, obblighi e divieti)	41
Art. 82	(Sospensione temporanea e revoca dell'autorizzazione)	42
TITOLO V "DIS	SPOSIZIONI VARIE E FINALI"	
CAPO I	(Disposizioni varie)	43
Art. 83	(Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri benen	noriti) 43
Art. 84	(Mappa)	12
Art. 85	(Annotazioni in mappa)	43
Art. 86	(Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali)	42
Art. 87	(Schedario dei defunti)	43
Art. 88	(Scadenzario delle concessioni)	44
CAPO II (N	lorme transitorie - disposizioni finali)	4.4
Art. 89	(Efficacia delle disposizioni del Regolamento)	44
Art. 90	(Cautele)	44
Art. 91	(Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria)	45
Art. 92	(Concessioni pregresse)	43
Art. 93	(Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento de	
	rapporto concessorio)	45
Art. 94	(Tariffe)	46
Art. 95	(Norma finale e di rinvio)	46
TITOLO VI "SAN	ZIONI"	
CAPO I (Ac	ccertamento ed applicazione sanzioni amministrative)	47
Art. 96	(Applicazione di disposizioni della legge n. 689/1981)	47
Art. 97	(Sanzioni)	47
Art. 98	(Pagamento in misura ridotta)	40
Art. 99	(Soggetti accertatori).	40
Art. 100	(Processo verbale d'accertamento)	40
Art. 101	(Contestazione e notificazione del processo verbale	45
	dell'accertamento)	49
Art. 102	(Rapporto all'autorità competente)	50
Art. 103	(Competenza a emettere le ordinanze ingiunzione o di	
	archiviazione)	50
Art. 104	(Ordinanza – Ingiunzione)	50
Art. 105	(Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie)	51
Art. 106	(Carta della qualità del servizio)	

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto

- 1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla legge 30 marzo 2001, n. 130, alla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34 e al Regolamento regionale 11 marzo 2015, n. 8 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relative alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali:
 - a) Le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri, dei crematori, del deposito di osservazione delle salme e degli obitori;
 - Della destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi;
 - c) Le modalità di fornitura dei servizi cimiteriali necroscopici e di polizia mortuaria;
 - d) Le condizioni e modalità di fornitura del servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri;
 - e) La concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché le costruzioni di sepolcri privati;
 - f) Le prescrizioni relative all'affidamento personale delle urne cinerarie e sulla dispersione di ceneri di cui agli artt. 12 e 13 della legge regionale n. 34/2008 e del regolamento regionale n. 8/2015;
 - g) Su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri;
 - h) Le norme in materia di piani cimiteriali comunali;
 - i) Le modalità per l'inumazione e le tumulazioni dei cadaveri.
- 2. Il servizio di illuminazione votiva è eseguito nei modi e nei termini previsti dallo specifico Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 15 del 9/5/2005, esecutiva ai sensi di legge, e che si allega per mere finalità di comodità di consultazione dell'intera materia afferente il servizio cimiteriale, senza alcun effetto innovativo o confermativo.

Art. 2 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
 - b) ambito cimiteriale: l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva, i rifiuti;
 - c) ambito della polizia mortuaria: le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti;
 - ambito funebre: l'attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato.
 Tali attività non costituiscono compiti obbligatori dei comuni. Ove effettuata in
 modo disgiunto dall'attività funebre, rientra nell'ambito funebre anche il solo
 trasporto di salma o di cadavere diverso da quello previsto dall'ambito
 necroscopico;
 - e) ambito necroscopico: tutte quelle prestazioni assicurate in via obbligatoria sia da parte del comune che del servizio sanitario regionale, quali il trasporto funebre per

 bb) deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;

cc) deposito provvisorio: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;

dd) dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;

ee) esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, corificazione;

ff) estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale

gg) estumulazione: operazione di recupero dei resti ossei o mortali da tomba o loculo;

hh) estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;

ii) estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei

dieci anni, se eseguita in loculo areato;

jj) esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;

kk) esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;

esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;

mm) feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;

nn) fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;

oo) gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;

pp) giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;

qq) impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;

rr) inumazione: sepoltura di feretro in terra;

ss) medico curante: il medico che ha conoscenza del decorso della malattia che ha determinato il decesso (medico di medicina generale, medico di reparto ospedaliero e similari), indipendentemente dal fatto che abbia o meno presenziato al decesso ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993;

tt) nicchia cineraria: manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri

provenienti da cremazioni;

uu) obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;

vv) operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: dipendente

dell'impresa funebre con mansioni operative;

ww)ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;

xx) ossario comune: luogo in cui sono conservati i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per i quali gli aventi titolo non abbiano chiesto diversa destinazione;

yy) polizia mortuaria: attività da parte degli enti competenti di tipo: autorizzatoria; di

vigilanza e di controllo; sanzionatoria;

zz) resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari rispetti a 10 e 20 anni;

aaa) revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale del Comune col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica

utilità;

- indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, le attività di medicina necroscopica;
- f) animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente od occasionalmente convivono con l'uomo;
- g) attività funebre: servizio che comprende in maniera congiunta su mandato degli aventi titolo:
 - -il disbrigo delle pratiche amministrative e sanitarie inerenti il decesso; la fornitura del cofano e di tutti gli articoli funebri inerenti il funerale; la cura, composizione e vesti di salme e di cadaveri; il trasporto di salma e di cadavere;
- h) autofunebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
- avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- j) autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- k) bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;
- cadavere: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo l'accertamento della morte;
- m) cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- n) cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- o) celletta ossario: manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni;
- p) ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- q) cinerario comune: luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni per le quali, gli aventi titolo, non abbiano richiesto diversa destinazione;
- r) cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- s) cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- t) cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
- u) colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- v) concessione di sepoltura cimiteriale: Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune
- w) contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- x) cremazione: pratica funeraria che trasforma il cadavere, i resti mortali o le ossa, tramite un procedimento termico, in cenere;
- y) crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- z) decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;
- aa) deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;

- bbb) riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- ccc) sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- ddd) salma: corpo umano privo delle funzioni vitali prima dell'accertamento di morte;
- eee) sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- fff) spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- ggg) tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- hhh) tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- iii) traslazione: trasferimento di un feretro da un loculo ad un altro loculo all'interno del Cimitero o in altro loculo di Cimitero differente;
- jjj) trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- kkk) trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- III) trasporto funebre: trasferimento di una salma, di un cadavere o di resti mortali dal luogo del decesso o del rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, alle sale del commiato, al cimitero, alla propria abitazione o dei familiari, ai luoghi di culto o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario;
- mmm) tumulazione: sepoltura di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria in loculo o tomba;
- nnn) urna cineraria: contenitore di ceneri;
- ooo) Concessionario: a seconda del contesto, la definizione può riguardare o la persona fisica titolare di una concessione di loculo/area cimiteriale etc.. oppure il soggetto affidatario di concessione di lavori pubblici o di servizi per la realizzazione di nuovo cimitero o di ampliamento di cimitero o di gestione degli stessi.

Articolo 3 - Competenze

- 1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
- 2. Le funzioni gestionali sono demandate al Responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 3. Concorrono all'esercizio delle attribuzioni in materia cimiteriale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico per la parte tecnica e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente regolamento, come precisato al successivo articolo 91.
- 4. I servizi cimiteriali vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione previste dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, compatibilmente con la natura delle

funzioni da svolgere, mentre i servizi inerenti la polizia mortuaria vengono svolti dal Comune o a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.

Articolo 4 - Responsabilità

- 1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nelle aree cimiteriali da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- 2. Chiunque provochi danni a cose di proprietà comunale o di terzi od a persone ne risponde sia civilmente, secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, che penalmente, secondo le norme del Codice Penale.

Articolo 5 - Servizi gratuiti e a pagamento

- 1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge oppure individuati come tali dalla Giunta in sede di fissazione delle tariffe annuali.
- 2. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 6 - Atti a disposizione del pubblico

- 1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero (o anche in apposito frame del sito comunale):
 - a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b) l'orario di apertura e chiusura della/e struttura/e di commiato;
 - c) copia del presente regolamento;
 - d) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - e) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - f) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - g) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

Capo II Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori, strutture per il commiato

Articolo 7 - Strutture per il commiato

1. Il Comune promuove la realizzazione di una o più strutture nell'ambito della quale, su istanza dei familiari del defunto, possono tenersi cerimonie di commiato. Una di queste strutture sarà realizzata, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 5 e 17 della legge regionale n. 34/2008 e dell'art. 11 del regolamento regionale n. 8/2015, all'interno del cimitero nell'area interessata all'ampliamento delle strutture funerarie.

- 2. La struttura, che dovrà consentire l'accoglienza di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre, nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari, può essere utilizzata anche per l'esposizione e la veglia dei cadaveri.
- 3. La struttura per il commiato è in ogni caso fruibile da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso, fermo restando l'obbligo previsto dalla normativa statale e regionale in capo alle strutture pubbliche e private che sono tenute a garantire il servizio di camera mortuaria al soggetto deceduto presso le medesime strutture, nel caso in cui i familiari non optino per la struttura del commiato.
- 4. Neil'esercizio delle attività di cui al comma 2, la struttura deve essere dotata del certificato di agibilità e delle seguenti caratteristiche igienico-sanitarie, analoghe a quelle previste per le camere mortuarie dalla normativa vigente in materia, che si applica anche in relazione alle pratiche di rilevazione delle manifestazioni di vita:

spazi per la sosta e la preparazione delle salme e di una camera ardente.
 In termini di accessibilità devono essere consentite l'entrata e l'uscita autonoma senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. Deve essere previsto un accesso dall'esterno per i visitatori.

2) requisiti minimi strutturali.

Il servizio deve essere dotato di:

- locale osservazione/sosta salme;
- camera ardente;
- disponibilità di spazi per la preparazione e la sosta delle salme;
- locale spogliatoio per personale;
- servizi igienici per il personale;
- servizi igienici, distinti per sesso, per i parenti e visitatori, con fruibilità da parte dei soggetti diversamente abili;
- eventuale locale per ristoro;
- deposito materiale.
- 3) requisiti minimi impiantistici.

Il Servizio mortuario deve essere dotato di condizionamento ambientale che assicuri le seguenti caratteristiche igrometriche:

- Temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 gradi C per i locali con presenza di salme;
- umidità relativa 60% + 5;
- n. ricambi aria/ora esterna .. 15 v/h.

È prevista la seguente dotazione minima impiantistica:

- impianto illuminazione di emergenza;
- apparecchiature di segnalazione di eventuali manifestazioni di vita della salma, anche a distanza, per assicurare la sorveglianza durante il periodo di osservazione;
- gruppo di continuità a garanzia del corretto funzionamento degli impianti di climatizzazione ed illuminazione.

Articolo 8 - Depositi di osservazione ed obitori

- 1. Il Comune alloca il deposito di osservazione e l'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
- 2. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990,dell'art. 4, comma 5 della legge
- n. 34/2008 e dell'art. 11, comma 1 del regolamento regionale n. 8/2015.

- 3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
- 4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
- 5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate come tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
- 6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e succ. modificazioni.
- 7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Capo III Feretri

Articolo 9 - Deposizione della salma nel feretro

- Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 11.
- In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
- 4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva o se il cadavere risulta portatore di radioattività, il medico necroscopico dell'A.S.L. o suo incaricato detterà le necessarie disposizioni protettive e i trattamenti a cui dovrà essere sottoposto il cadavere allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
- 5. In tali casi il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare adeguati mezzi di protezione individuale a norma del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per prevenire un eventuale contagio nell'evenienza di contatto con liquidi biologici.

Articolo 10 - Verifica e chiusura feretri

- 1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza dell'addetto al trasporto.
- 2. Il medico necroscopico dell'A.S.L. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 11.
- 3. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo eventualmente richiesto dall'A.S.L..

- 4. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato, il corretto confezionamento per il trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
- 5. Le funzioni di cui al presente articolo possono essere delegate, con apposita convenzione, dall'A.S.L. alle imprese di attività funebri che agiscono in veste di incaricati di pubblico servizio.

Articolo 11 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

- 1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere adeguati ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre.
- 2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva diffusiva vengono effettuati in duplice cassa l'una di legno e l'altra di metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura o comunque nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. o suo incaricato.
- 3. La cassa di legno deve avere le caratteristiche e deve essere confezionata secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti. Sulla cassa deve essere presente la targhetta identificativa della ditta incaricata delle onoranze funebri, come previsto dall'art. 22, comma 2 del regolamento regionale n. 8/2015.
- 4. La cassa di zinco deve essere rinforzata lungo i margini interni, come previsto dall'art. 22, comma 3 del regolamento regionale n. 8/2015.
- 5. La regolarità della cassa e il suo corretto confezionamento sono attestate in base al precedente articolo 10.
- 6. Per le inumazioni non è consentito l'uso di cassa di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di feretri provenienti dall'estero o da altro Comune e per i quali sussiste l'obbligo della doppia cassa in metallo, questa dovrà essere preferibilmente collocata all'esterno, così da poter essere agevolmente rimossa prima dell'inumazione. Nel caso in cui la cassa di metallo sia stata posta all'interno del feretro, prima di procedere all'inumazione, dovrà essere resa permeabile a mezzo di fenditure di idonee dimensioni nella parte superiore al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- 7. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 01,5 mm, se di piombo.
- 8. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 9. Per la cremazione è consentito solo l'uso di materiali combustibili o sublimabili. Dal feretro, prima dell'introduzione nel forno, devono essere asportati eventuali addobbi non combustibili (maniglie, croci, targhette in metallo).
- 10. Nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, purche autorizzato dal Ministero della Sanità e che ne garantisca l'impermeabilità per il periodo necessario al trasporto,.

- 11. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- 12. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 12 - Fornitura gratuita di feretri

- 1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per l'inumazione e per la cremazione per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché siano decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso.
- 2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente del servizio competente sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

Articolo 13 - Piastrina di riconoscimento

- 1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
- 2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo IV Trasporti funebri

Articolo 14 - Modalità del trasporto e percorso

- 1. Il Sindaco, con propria ordinanza, disciplina le modalità di esecuzione delle attività inerenti al trasporto funebre, con particolare riguardo a:
 - a) orari di svolgimento del servizio;
 - b) orario di arrivo al Cimitero;
 - c) giorni di sospensione dell'attività funebre, tenendo conto dell'opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per due giorni consecutivi;
 - d) percorsi dei veicoli interessati ai trasporti;
 - e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti;
 - f) luoghi per la sosta di autofunebri in transito.
 - 2. È facoltà del Sindaco, a rappresentazione del cordoglio della Città, nel caso di decessi di particolare risonanza, disporre con provvedimento motivato l'esecuzione di servizi funebri con caratteristiche adeguate alla cerimonia.
 - 3. Il competente organo dell'A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Articolo 15 - Trasporti funebri

- 1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti dalle imprese autorizzate, secondo quanto stabilito dall'art. 15 della legge regionale n. 34/2008 e dall'art. 8 del regolamento regionale n. 8/2015.
- 2. Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati dalle imprese in possesso dei requisiti di legge
- 3. Chiunque effettui il trasporto funebre deve essere appositamente autorizzato allo svolgimento dell'attività medesima.
- 4. Sono trasporti istituzionali, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 285/1990, e perciò a carico del Comune che li esercita direttamente o affidandoli ad imprese autorizzate, i trasporti di:
 - a) salme provenienti da abitazioni malsane e dirette al deposito di osservazione su segnalazione dell'Autorità sanitaria;
 - b) salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- c) salme di cui non sia possibile accertare l'identità;
- d) cadaveri destinati allo studio ed alla ricerca;
- e) parti anatomiche riconoscibili.

In tali casi il trasporto è eseguito senza servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantirne, comunque, il decoro.

Le salme rinvenute in luoghi pubblici di persone decedute a seguito di incidente o per morte violenta, abbandonate, a disposizione dell'Autorità giudiziaria, sono trasportate dal luogo del decesso al deposito di osservazione.

- 5. I trasporti funebri a pagamento sono effettuati dalle imprese autorizzate all'esercizio delle attività funebri, nel rispetto della normativa nazionale e degli artt. 10, 10-bis, 10-ter, 15 e 16 della legge regionale n. 34/2008, degli artt. 4, 7 e 8 del regolamento regionale n. 8/2015 nonchè delle disposizioni del presente regolamento.
- 6. È facoltà del Comune fissare la misura massima delle tariffe vigenti sul proprio territorio daapplicarsi da parte degli esercenti l'attività funebre.
- 7. Il Comune può imporre il pagamento di una tariffa per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre effettuato all'interno del comune o in uscita da esso, con le modalità previste al successivo art. 90.
- 8 In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 11.
- 9. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. detta le disposizioni per l'effettuazione del trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 285/1990 per i trasporti fuori regione.
- 10. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 21 deve restare in consegna al vettore.
- 11. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 16 - Orario dei trasporti

- 1. I trasporti funebri sono effettuati negli orari stabiliti con ordinanza dal Sindaco o suo delegato.
- 2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria potrà fissare l'ora dei funerali tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma e con l'organizzazione degli orari delle sepolture da effettuarsi nel cimitero.

Articolo 17 - Riti religiosi

- 1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
- 2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Articolo 18 - Trasporto di salme

- 1. Il trasporto di salma deve essere effettuato entro 24 ore dal decesso, in tempi brevi, e comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso ed il suo trasferimento presso uno dei seguenti luoghi:
 - l'abitazione;
 - luoghi di culto ritenuti idonei;
 - l'obitorio;
 - il servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche e/o private accreditate previa disponibilità all'accoglimento della salma;
 - apposite strutture per il commiato, di cui all'art. 17 della legge regionale n. 34/2008, all'art. 11 del regolamento regionale n. 8/2015 ed all'art. 7 del presente regolamento.
- 2. Per i trasporti di salme, effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non mascherare/nascondere eventuali manifestazioni di vita.
- 3. Il trasporto di salma non è consentito nei casi in cui vi siano impedimenti di carattere giudiziario o sussistano problemi per la salute o l'igiene pubblica.
- 4. Il trasporto di salma non è soggetto ad alcuna autorizzazione del comune; è sufficiente la certificazione del medico curante o del medico dipendente o convenzionato con il SSN attestante che il trasporto non arreca pregiudizio per la salute pubblica e che il decesso non è avvenuto a causa di reato.
- 5. La certificazione di cui al comma precedente è titolo valido per il trasporto di salma nell'ambito del territorio regionale.
- 6. Il trasporto di salma è certificato e registrato secondo le modalità previste dall'art. 10 della legge regionale n. 34/2008 e dall'art. 4 del regolamento regionale n. 8/2015.
- 7. La vigilanza e il controllo del servizio di trasporto delle salme, sono svolti dal competente organo dell'A.S.L., dalla polizia locale/municipale e dalle altre forze dell'ordine.

Articolo 19 - Trasporto di cadaveri

- 1. Il trasporto di cadavere è autorizzato dal Sindaco del comune di decesso, secondo le modalità disciplinate dall'art. 10-bis della legge regionale n. 34/2008 e dall'art. 7 del regolamento regionale n. 8/2015.
- 2. Il trasporto di cadavere comprende la sua raccolta e il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo, con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura o cremazione.

Articolo 20 - Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività

- 1. Nel caso di morte per malattie infettive diffusive il medico necroscopico dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- 2. Quando, per misure igieniche, sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 8, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, ovvero la tumulazione, o la cremazione.
- 3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- 4. Per le salme che risultino portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 21 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal funzionario responsabile o delegato del Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 22 - Trasporti all'estero o dall'estero

- 1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1º luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.
- 2. Le autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, già di competenza degli organi periferici del Ministero degli Interno, sono rilasciate dal Sindaco del Comune ove si trova la salma.

Articolo 23 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

- 2. Se il trasporto è da o per Stato estero, l'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco del Comune dove si trovano i resti o l'urna.
- 3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili, purché non siano ancora presenti parti molli.
- 4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di lamiera zinco avente spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- 5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 45.
- 6. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme o dei cadaveri, salva diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Articolo 24 - Sanzioni

1. Chiunque viola le prescrizioni contenute nel presente capo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa (Si veda tabella sanzioni).

TITOLO II CIMITERO

Capo I Cimitero

Articolo 25 - Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento utilizzando il cimitero comunale insistente sul territorio e situato sulla Strada Provinciale Trani Barletta

Articolo 26 - Disposizioni generali - Vigilanza

- 1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e delle eventuali norme regionali.
- 2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale (Servizio di Polizia Mortuaria o altra denominazione che possa avere l'unità organizzativa preposta al servizio cimiteriale).
- 3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e consentite dalla legge.
- 4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale comunale o del soggetto Concessionario addetto al cimitero
- 5. Competono esclusivamente al Comune (che può eseguirle in gestione diretta o in appalto tramite terzi o anche tramite un concessionario di lavori pubblici o di servizi) le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 6. Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. controlla, per i profili igienicosanitari, il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 27 - Reparti speciali nel cimitero

Reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato del Sindaco per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a comunità straniere o a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 28 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

- 1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
 - d) le salme delle persone che abbiano il coniuge/unito civilmente o parenti entro il 3° grado sepolti nel cimitero comunale
 - e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990;
 - g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

2. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 26, 2° comma, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U.n. 445/2000.

3. Al di fuori dei casi sopra elencati, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente

del defunto.

Capo II Disposizioni generali e piano regolatore cimiteriale

Articolo 29 - Disposizioni generali

- 1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- 2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 3. Il Piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 34 e nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'art. 19 del regolamento regionale n. 8/2015.

Articolo 30 - Piano regolatore cimiteriale

- 1. Presso il Comune di Trani è in vigore il piano regolatore cimiteriale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 43 del 08.05.1997 e modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale nr. 35 del 25.05.2005. Lo stesso dovrà essere modificato al fine di recepire le necessità del servizio nell'arco di almeno trent'anni.
- 2. Le modifiche al piano di cui al primo comma saranno sottoposte al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L. ed ARPA.
- 3. Si applica l'art. 139 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.
- 4. Nella modifica o nella elaborazione di un nuovo piano si dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura cimiteriale esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

- 5. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, di costruzione comunale, arcate di loculi);
 - e) cellette ossario;
 - f) nicchie cinerarie;
 - g) ossario comune;
 - h) cinerario comune;
 - camera mortuaria, con annessa struttura del commiato (deposito di osservazione, custodia provvisoria delle salme, in attesa di sepoltura e/o cremazione);
 - j) crematorio;
 - k) locali per il personale di custodia;
 - obitorio;
 - m) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri.
- 6. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e all'art. 20 del regolamento regionale n. 8/2015.
- 7. Il crematorio deve essere realizzato all'interno dell'area cimiteriale esistente o in una zona di ampliamento della stessa; in alternativa si veda quanto previsto dal successivo art. 43
- 8. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
- 9. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
- 10. Ogni cinque anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
- 11. Presso gli Uffici comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500, del cimitero esistente nel Comune, in scala 1:200, di dettaglio per le diverse zone, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.

Capo III Inumazione e tumulazione

Articolo 31 - Inumazione

- 1. Il cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche ed al livello della falda freatica.
- 2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

- 3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.
- 4. Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione.
- 5. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Articolo 32 - Cippo

- 1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, de un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- 2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise dall'Amministrazione Comunale nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della nascita e della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.
- 4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- 5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 33 - Tumulazione

- 1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare i resti mortali per un periodo di tempo non superiore a trent'anni.
- 2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
- 3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990,n. 285.
- 4. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.
- 5. Nel loculo, sia o meno presente il feretro, è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in relazione alla capienza. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 34 - Deposito provvisorio

 A richiesta di un appartenente alla famiglia del defunto o di colui che la rappresenta, il feretro può essere provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa. 2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

- 3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché non sia superiore ai sei mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di dodici mesi.
- 4. Scaduto il termine di utilizzo senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune, con diritto di rivalsa dei costi sostenuti.
- 5. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi, ovvero cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

6. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Capo IV Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 35 - Esumazioni ordinarie

- 1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
- 2. Le esumazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.
- 3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
- 4. Nel caso in cui la salma esumata si presenti completamente scheletrizzata si applica quanto disposto nel successivo articolo 44 (ex art. 39).
- 5. Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:

a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;

- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
- 6. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.
- 7. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.
- 8. Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale, la scheletrizzazione dei cadaveri risulti incompleta, si applicano le disposizioni previste dall'art. 14, comma 2 della legge regionale n. 34/2008; viceversa, qualora la scheletrizzazione si compie in un periodo più breve di quello ordinario, si applicano le disposizioni previste dal successivo comma 3 del precitato art. 14.

Articolo 36 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- 1. È compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
- 2. Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- 3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.
- 4. Alle esumazioni ordinarie sono equiparate quelle dovute a successiva sepoltura di resti non scheletrizzati, trascorso il periodo fissato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 37 - Esumazione straordinaria

- 1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
- 2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R.10 settembre 1990, n. 285.
- 3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare, dall'autorizzazione al seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.
- 4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- 5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria, possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, alla presenza di personale tecnico appositamente incaricato dall'A.S.L., salva diversa disposizione emanata dal Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'A.S.L..

Articolo 38 - Estumulazioni

- 1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- 2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni.
- Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
- 4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.

- 5. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
- 6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
- 7. I resti mortali sono, se completamente mineralizzati, raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
- 8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
- 9. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
- 10. Le estumulazioni ordinarie sono regolate da Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
- 11. Le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari, anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffusive, fatte salve particolari situazioni, in cui si ravvisi la richiesta di un parere igienico sanitario all'A.S.L. competente.
- 12. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.

Articolo 39 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

- 1. Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie o straordinarie, sono sottoposte al pagamento della tariffa prevista.
- 2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Articolo 40 - Raccolta delle ossa

- 1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione.
- 2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

- 1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa vigente in materia. Durante le operazioni nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti, di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
- Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- 3. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto un verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di sei mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 42 - Disponibilità dei materiali

- 1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà (demanio) del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
- 2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- 3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- 4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
- 6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo V Cremazione

Articolo 43 - Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Articolo 44 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

- 1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - 2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
- 3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge/unito civilmente o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
- 4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
- 2. Compete a questo Comune autorizzare la cremazione delle persone decedute in questo Comune o qui sepolte.

Articolo 45 - Urne cinerarie e loro affidamento

- 1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
- 2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
- 3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.
- 4. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
- 5. In caso di affidamento personale dell'urna, le generalità dell'affidatario e del defunto sono annotate un apposito registro. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, uno dei quali deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

6. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Articolo 46 - Dispersione delle ceneri

- 1. La dispersione delle ceneri avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 13 della legge regionale n. 34/2008 e dell'art 13 del regolamento regionale n. 8/2015.
- 2. La volontà del defunto circa il trattamento delle proprie ceneri deve risultare da disposizione testamentaria o con le modalità previste dal citato art. 13 della legge regionale n. 34/2008 e dell'art. 13, c. 2 del regolamento regionale n. 8/2015.
- 3. Qualora ammessa, la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.
- 4. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
 - b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
 - c) l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto;
 - il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.
- 5. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge/unito civilmente o da altro parente avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, a cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale del comune appositamente autorizzato o dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività funebre.
- 6. La dispersione delle ceneri nel territorio comunale, è consentita:
 - a) in mare, nei laghi e nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti;
 - b) in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari e gratuitamente, purché fuori dai centri abitati;
 - c) all'interno del Cimitero nell'area appositamente individuata;

Nei casi previsti dalle lettere b) e c), la dispersione al suolo avviene svuotando il contenuto dell'urna in un ampio tratto di terreno, senza interrare o accumulare le ceneri in un punto prestabilito;

- 7. La dispersione delle ceneri all'interno dell'apposita area cimiteriale, è consentita, oltre ai soggetti previsti dall'art. 13, c. 13 del regolamento regionale n. 8/2015, anche a coloro che:
 - a) sono cittadini onorari;
 - b) hanno soggiornato costantemente per tre mesi all'anno;
 - c) hanno parenti fino al 3º grado, residenti nel Comune;
- 8. Chiunque viola le prescrizioni contenute nel presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa (Si veda tabella delle sanzioni)

Capo VI Polizia dei cimiteri

Articolo 47 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 20 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

4. Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.

Articolo 48 - Disciplina dell'ingresso

- 1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
- 2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad esclusione dei cani al servizio di cittadini ipovedenti;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 14 quando non siano accompagnati da adulti.
- 3. Per motivi di salute o di età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

Articolo 49 - Divieti speciali

- 1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
 - m) qualsiasi attività commerciale.

- I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo che non siano debitamente autorizzati.
- 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 50 - Riti funebri

- 1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- 2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 51 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

- 1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in relazione al carattere del cimitero ed la la lordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
- 2. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.
- 3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
- 4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
- 5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
- 6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 86.
- 7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
- 8. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 52 - Fiori e piante ornamentali

- 1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
- 2. In tutti il cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 53 - Materiali ornamentali

- 1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc...., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- 2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- 3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1º comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale e sul sito Internet dell'Ente per un mese, perché, siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
- 4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

Capo I Tipologie e manutenzione delle sepolture

Articolo 54 - Sepolture private

- 1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune o realizzati da un operatore economico al quale il Comune abbia affidato un contratto di concessione di lavori o di servizi.
- 2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.
- 3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
- 4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune o dall'eventuale soggetto Concessionario riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle edicole, tombe di famiglia, etc.).
- 5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- 6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dai D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
- 7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
- 8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto di soggetto concedente di cui è titolare il Comune.
- 9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare):
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 55 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

- 2. La durata è fissata:
 - a) in 70 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in trenta anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c) in trenta anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.
- 3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma seguente.
- 4. È consentito il prolungamento della concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i venti anni di tumulazione ?. Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione.
- 5. Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito dalla tariffa in vigore al momento della richiesta.
- 6. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione o dalla prima sepoltura, se antecedente.

Articolo 56 - Modalità di concessione

- 1. La sepoltura individuale privata di cui al 4º comma, lettera a) dell'art. 53, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
- 2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 3. La concessione può essere effettuata, in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente:
 - a) di età superiore a settant'anni, che dimostri di non avere coniuge o unito civilmente, parenti o affini fino al 4º grado;
 - b) di età superiore a settant'anni che abbia il coniuge o parenti o affini entro il 3º grado tumulati nello stesso cimitero, con possibilità di scegliere, se disponibile, il loculo contiguo, anche in altra fila, a quello del congiunto.
 - c) di età inferiore agli anni 70 se afflitto da grave patologia con esito infausto.
- 4. La sepoltura individuale può altresì concedersi in deroga alla previsione del primo comma da parte del soggetto concessionario della realizzazione di un nuovo Cimitero o dell'ampliamento delle aree cimiteriali purchè il Concessionario sia obbligato a mantenere una disponibilità annua di loculi pari alla media dei decessi dei precedenti tre anni (dato dinamico) tenendo in debito conto il numero dei decessi fra coloro che hanno avuto l'assegnazione in vita. L'inosservanza di tale obbligo dovrà essere opportunamente sanzionata nel relativo contratto di concessione di lavori o di servizi fino alla decadenza della concessione.
- 5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, previo avviso pubblico.
- 6. La concessione non può essere fatta da parte del Comune o da parte del soggetto concessionario di lavori o servizi pubblici a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 57 - Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 55 il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte in vita all'Ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, enti di culto ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro.

2. Ai fini dell'applicazione sia del 1º che 2º comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi così composta:

- il coniuge o l'unito civilmente

- ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini);

- i generi e le nuore;

- i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della

concessione.

4. Per i collaterali, gli affini e i conviventi la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché il titolare mantiene tale qualità. 5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta

in relazione alla documentazione presentata..

6. L'eventuale condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari (quale ad esempio la qualità di erede testamentario) va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Tale indicazione deve essere data all'atto della concessione da parte del/dei concessionari, ovvero all'atto del subentro da parte degli aventi titolo.

7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

8. Con la concessione il Comune o il Concessionario di lavori pubblici conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9. Il privato concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

10. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di

diritto.

Articolo 58 - Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 69 ed alla esecuzione delle opere relative entro i termini stabiliti nell'atto di approvazione del progetto. Prima dell'utilizzo il sepolcro dovrà essere dichiarato agibile secondo le norme vigenti.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva

disponibilità e consegna dell'area stessa.

3. Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Capo II Divisione, Subentri, Rinunce

Articolo 59 - Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

- 3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale, per sé e per i propri aventi causa, al diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
- 4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
- 5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- 6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
- 7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, ai sensi dell'art. 56, sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- 8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 56, che assumono la qualità di concessionari.
- 9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
- 10. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza della concessione.
- 11. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 56, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o che tale stato non sia stato notificato al Comune, anche se siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
- 12. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 60 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 70 anni

- 1. Non si dà luogo alla rinuncia di concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.
- 2. Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia
- 3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 61 - Rinuncia a concessione di aree libere

- 1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b)l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 70 anni, in misura pari a 1/70 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero;

- per concessioni perpetue (rilasciate ante il 1942), in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
- 2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 62 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

- Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione a costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
- 2. In tali casi spetterà al concessionario privato o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 70 anni, in misura pari a 1/140 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- 3. Ai concessionari può essere riconosciuto, previa accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.
- 4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 63 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 70

- 1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 70 anni, in misura pari a 1/140 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- 2. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 62.
- 3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Capo III Revoca, Decadenza, Estinzione

Articolo 64 - Revoca

- 1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2º comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso -anche perpetuo- quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2. Verificandosi questi casi la concessione in essere è revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e sarà concessa agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o, in difetto, mediante pubblicazione all'ingresso del Cimitero, all'Albo comunale e sul sito Internet dell'Ente per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 65 - Decadenza

- 1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro il termine previsto nell'atto di concessione, dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione,;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 58, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- 2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario privato o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- 3. În casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e sul sito Internet dell'Ente e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
- 4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 66 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

- 1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- 2. Dopodiché, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico competente in materia di Lavori Pubblici disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 67 - Estinzione

- 1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 54 o con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- 3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I Imprese e lavori privati

Articolo 68 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune o al Concessionario di lavori pubblici, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione, anche annuale, del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune competente in materia di edilizia privata da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale e dal DURC (documento

unico di regolarità contributiva).

3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che possano verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal suddetto Responsabile comunale.

4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del

Servizio di Polizia Mortuaria.

5. È tassativamente vietato agli imprenditori svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al Titolo II - capo VI del presente regolamento, in quanto compatibili.

Articolo 69 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- 1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Dirigente competente in materia di edilizia privata o comunque dal Dirigente espressamente individuato, nel rispetto delle normative nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di edilizia, di polizia mortuaria e del presente regolamento.
- 2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
- 6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- 7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- 8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
- 9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 70 - Responsabilità - Deposito cauzionale per consumi

- 1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
- 2. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc..., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfettariamente determinata in tariffa.

Articolo 71 - Recinzione aree - Materiali di scavo

- 1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
- 3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 72 - Introduzione e deposito di materiali

- 1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
- 2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- 3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

Articolo 73 - Orario di lavoro

- 1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio tecnico, sentito il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
- 2. È vietato lavorare nei giorni festivi e prefestivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere da parte del Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 74 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

- 1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- 2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 75 - Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può

impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte sua o del Sindaco, ove competente, dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale che l'impresa dovrà versare all'atto della richiesta del permesso di costruzione nella misura prevista in tariffa e con le modalità ivi indicate.

Articolo 76 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero

- 1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque vi abbia accesso.
- 2. Il personale del cimitero è altresì tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico i nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
- 4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
- 5. Il personale del cimitero è sottoposto alle misure di prevenzione della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche.

Capo II

Imprese pompe funebri

Attività funebre

Articolo 77 - Attività Funebre

- 1. L'attività funebre è svolta da imprese pubbliche e/o private, in possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e di apposita autorizzazione rilasciata dal comune in cui ha sede legale l'impresa e fornisce un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
 - a) vendita di casse e altri articoli funebri secondo la normativa vigente;
 - b) autorizzazione al disbrigo di pratiche amministrative inerenti il funerale, su mandato degli aventi diritto;
 - c) autorizzazione al trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di resti mortali.
- 2. Si stabilisce un rapporto di un'impresa funebre ogni 25.000 abitanti come da ultimo censimento ai fini ISTAT. La popolazione eccedente, rispetto a tale parametro, consente l'apertura di una ulteriore impresa

- 3. Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti all'attività funebre avviene nella sede indicata nell'atto autorizzativo o, su preventiva richiesta scritta dell'interessato, in altro luogo. Le medesime attività sono vietate all'interno di strutture sanitarie, obitori, servizi mortuari sanitari.
- 4. Sono funzioni amministrative del comune che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'ASL:
 - a) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;
 - b) la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;
 - c) l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.
- 5. I soggetti che esercitano l'attività funebre espongono, nei locali in cui la stessa viene svolta, il prezziario di tutte le forniture e prestazioni rese.
- 6. Si fa presente, in generale, che le funzioni attribuite all'A.S.L. potrebbero essere delegate anche ad altro personale rispetto a quello del Dipartimento di Prevenzione o dei Distretti, che opererà comunque sulla base delle direttive impartite dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione.

Articolo 78 - Autorizzazione dei soggetti esercenti l'attività funebre

- 1. Le imprese che intendono conseguire l'autorizzazione a svolgere l'attività di onoranze funebri, devono rivolgere apposita istanza al Comune e dichiarare di accettare le norme contenute nel presente regolamento ed allegare la seguente documentazione:
 - a) certificato generale del casellario giudiziale di data non inferiore a sei mesi;
 - b) certificato della cancelleria del tribunale competente dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato, né si è trovata in tali condizioni nel quinquennio precedente, se trattasi di società commerciale;
 - c) licenza di P.S. limitatamente alle agenzie di onoranze funebri;
 - d) certificato di iscrizione alla Camera di commercio di data non inferiore a sei mesi;
- e) designazione del rappresentante d'impresa, quale responsabile della gestione del servizio:
- f) sottoscrizione del Codice di comportamento ANCI/FENIOF e tabella di costo riferita a tre tipologie di servizi, depositata presso il Collegio dei garanti del codice stesso e presso l'Ufficio economato comunale;
- g) documentazione comprovante la stipula delle polizze assicurative;
- h) documentazione comprovante la regolarità contributiva del personale dipendente;
- i) dichiarazione attestante il possesso di un'organizzazione tecnica adeguata a fronteggiare il servizio e qualsiasi emergenza;
- j) disponibilità di un'autorimessa adeguata alle disposizioni di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 285/1990;
- k) disponibilità di un'auto funebre adeguata alle disposizioni di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/1990;
- comunicazione inerente il rischio, di cui alle norme poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- È ammessa l'autocertificazione, nei limiti previsti dalla legge.
- 2. Le imprese devono avere la disponibilità permanente di:
- a) una sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni attività connessa allo svolgimento dell'attività funebre;
- b) almeno un'auto funebre idonea all'uso e verificata annualmente da parte dell'ASL, nonché una autorimessa, conformi alla normativa vigente.

- c) un responsabile, della conduzione dell'attività funebre, adeguatamente formato, regolarmente assunto dal soggetto titolare dell'autorizzazione, specificatamente individuato e che può anche coincidere con il legale rappresentante dell'impresa.
- d) Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di congruo numero di operatori funebri o necrofori, in possesso dei previsti requisiti formativi, assunti direttamente dal soggetto titolare dell'autorizzazione con contratto di lavoro ai sensi delle vigente normativa.
- 3. Verificata la sussistenza delle condizioni previste, il Dirigente dell'ufficio preposto autorizza la singola impresa all'esercizio dell'attività.

Articolo 79 - Condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione

- 1. Costituiscono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione, le seguenti situazioni anche relative al personale addetto ai rapporti con i parenti del defunto:
 - a) sentenza penale definitiva di condanna, per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, la Pubblica amministrazione, il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione all'esercizio di una professione o arte, o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
 - b) procedura fallimentare o liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
 - c) misure di prevenzione, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
 - d) misure di sicurezza di cui all'art. 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
 - e) misure di prevenzione disposte ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
 - f) sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513-bis del codice
 - g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
 - h) interdizione di cui all'art. 32-bis del codice penale;
 - i) incapacità a contrarre con la Pubblica amministrazione di cui agli articoli 32-ter e 32quater del codice penale.

Articolo 80 - Subingresso

1. In caso di compravendita o di successione ereditaria, il subentrante nell'attività di onoranze funebri è tenuto a richiedere nuova autorizzazione nei modi previsti dal presente regolamento.

Articolo 81 - Vigilanza, obblighi e divieti

- 1. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.
- 2. È vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre.
- 3. Le attività funebri di tipo commerciale devono tassativamente svolgersi al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.
- 4. L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai principi di correttezza professionale delle contrattazioni, nel rispetto delle credenze e dei costumi delle famiglie dei dolenti. È fatto obbligo alle imprese di rispettare il segreto professionale, la normativa vigente sulla privacy e di astenersi dal diffondere dati o notizie riservate.

- 5. L'impresa è obbligata a rilasciare, a richiesta degli interessati, un preventivo scritto relativo al costo della prestazione.
- 6. È fatto divieto alle imprese:
- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
- 7. La violazione delle prescrizioni contenute nel presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa (*Si veda tabella allegata*).

Articolo 82 - Sospensione temporanea e revoca dell'autorizzazione

- 1. Sono causa di sospensione temporanea:
 - a) il proporre direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali;
 - a) l'irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
 - b) il mantenimento degli automezzi in condizioni non idonee;
- c) la mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale dell'impresa;
- d) la mancata prestazione del servizio;
- e) l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o delle norme di legge.
- 2. La sospensione temporanea ha effetto immediato ed è disposta per un periodo minimo di 10 giorni e massimo di 60 giorni, come stabilito dall'art. 9, c. 2 del regolamento regionale n.8/2015.
- 3. La sospensione temporanea, ripetuta per tre volte nell'arco di un biennio, determina la revoca dell'autorizzazione.
- 4. Le condizioni ostative di cui all'art. 80, ove sopravvengano in vigenza dell'autorizzazione, ne determinano la revoca.
- 5. Sono, inoltre, causa di revoca:
 - a) il ripetersi, in periodo di sospensione, dei comportamenti indicati nella lett.
 a) del comma 1;
 - b) l'abuso ripetuto e contestato nell'esazione di un corrispettivo in misura superiore a quella prevista dal listino prezzi e dal costo delle diverse tipologie di funerale;
 - c) la tenuta degli automezzi in condizioni non idonee;
 - d) il comportamento non dignitoso e rispettoso da parte del personale dell'impresa;
 - e) la mancata esibizione, a richiesta del Comune, dell'elenco del personale adibito al servizio.



TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I Disposizioni varie

Articolo 83 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

- 1. All'interno del Cimitero può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove si potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
- 2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 84 - Mappa

- 1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, deve essere tenuto preferibilmente con mezzi informatici.
- 2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
- 3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 85 - Annotazioni in mappa

- 1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- 2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - q) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 86 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

- 1. Il Responsabile del Servizio per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Dirigente preposto in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.

6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con

l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
- 2. I registri, preferibilmente in formato elettronico, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
- 3. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.
- 4. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di seppellimento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

5. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 87 - Schedario dei defunti

- 1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto preferibilmente con mezzi informatici.
- 2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 81, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 80.

Articolo 88 - Scadenzario delle concessioni

- 1. Viene istituito lo scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- 2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

Capo II Norme transitorie - disposizioni finali

Articolo 89 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

- 1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua approvazione. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
- 2. Il provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- 3. Le disposizioni di cui all'art. 57 hanno decorrenza a partire da 1 anno decorrente dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Gli adempimenti di cui all'art. 59 relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere

compiuti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 43 dell'08/07/1997 cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 90 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc. ...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc. ..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. In caso di dissenso, prevale la volontà nell'ordine di: coniuge o unito civilmente, discendenti, ascendenti, parenti di secondo grado a salire.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione

che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 91 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, anche non in possesso di qualifica dirigenziale, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio

Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Tecnico competente in materia di edilizia privata per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 92 - Concessioni pregresse

- 1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la relativa durata, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
- 2. Per le concessioni perpetue rilasciate dopo il 1942, il termine di 70 anni previsto dall'art. 55 comincia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento
- Articolo 93 Sepolture private a tumulazioni pregresse Mutamento del rapporto concessorio
- 1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

Articolo 94 - Tariffe

- 1. La struttura tariffaria è disciplinata con provvedimento del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000.
- 2. Spetta alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe, nel rispetto della disciplina fissata dal Consiglio Comunale, nonché, per le nuove costruzioni da parte dei privati, la misura dei depositi cauzionali per le spese di consumi e per i ripristini.
- 3. Ogni anno, entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe vengono riviste ed eventualmente aggiornate in misura pari all'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo, con arrotondamento all'unità superiore.

Articolo 95 - Norma di rinvio

- 1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998).
- 2. Si fa inoltre rinvio alle norme regionali emanate in materia di polizia mortuaria e/o di cremazione, dispersione, affidamento delle urne cinerarie: legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34; regolamento regionale 11 marzo 2015, n. 8.

TITOLO VI SANZIONI

Capo I Accertamento ed applicazione sanzioni amministrative

Articolo 96 - Applicazione di disposizioni della legge n. 689/1981

- 1.- Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in quanto applicabili e, in ogni caso, senza pregiudizio dell'azione penale, si applicano i principi generali di cui alla Sezione I del Capo I della legge nr. 689/1981.
- 2.- Alle violazioni delle norme disciplinate dal presente regolamento si applica la disposizione di cui all'art. 7 della LR n. 34 del 15 Dicembre 2008, secondo cui "l'importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione ... non possono essere inferiori a euro 250,00 né superiori a euro 9000,00", nonché l'art. 35 del Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n.8.
- 3.- Per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative di cui sopra si applicano le disposizioni di cui alla Sezione II del Capo I della legge nr. 689/1981.
- 4.- Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Articolo 97 - Sanzioni

1.- Le sanzioni sono espressamente indicate nella tabella seguente:

TABELLA DELLE SANZIONI

N.	Infrazione	Sanzione pecuniaria	Riduzione pagamento entro 60 gg	Eventuale sanzione accessoria	Proventi
1	Art.15 (Trasporti funebri)	Da € 300,00 a € 600,00	€ 200,00	Sospensione dell'attività per 30 gg. Decadenza in caso di reiterazione in un anno	Comune di Trani
2	Art.18 (Trasporti di salma)	Da € 1.000,00 a € 2.000,00	€ 666,66	Sospensione dell'attività per 30 gg. Decadenza in caso di reiterazione in un anno	Regione Puglia
3	Art.19 (Trasporti di cadavere	Da € 1.000,00 a € 2.000,00	€ 666,66	Sospensione dell'attività per 30 gg. Decadenza in caso di reiterazione in un anno	Regione Puglia
4	Art.48 (Disciplina ingresso).	Da € 250,00 a € 1.200,00	€ 400,00		Comune di Trani
5	Art.49 (Divieti speciali).		€ 400,00		Comune di Trani
6	Art.51 (Epigrafi, monumenti e ornamenti).		€ 250,00	Rimozione opere non autorizzate e ripristino stato dei luoghi	Comune di Tran
7	Art.52 (Fiori e piante ornamentali).	Da € 250,00 a € 750,00	€ 250,00	Rimozione opere non autorizzate	Comune di Tran

ornamentali). c 750,00 c 80,00 c 750,00		A F2 (A4-1 : 1:	D 0.050.00			
familiare nella concessione), c.7. 10 Art.69 (Accesso al cimitero), c.5. 11 Art.72 (Recinzione are — materiali di scavo). 12 Art.73 (Introduzione e deposito di materiali). 13 Art.74 (Orario di lavoro per le imprese). 14 Art. 79 (Attività funebri. Requisiti) c.2 15 Art. 79 (Attività funebri. Requisiti) c.2 16 Art. 80 -81 (Attività funebri. Condizioni ostative, subingresso) 17 Art. 80 -81 (Attività funebri. Condizioni ostative, subingresso) 18 Art.82 (Vigilanza, obblighi e divieti) 19 Art.83 (Trasporti — Sospensione e revoca) 20 Altre violazioni al Da € 250,00 a € 250,00	8		Da € 250,00 a € 750,00	€ 250,00		Comune di Trani
cimitero), c.5. a € 4.500,00 11 Art.72 (Recinzione aree - materiali di scavo). 12 Art.73 (Introduzione e deposito di materiali). 13 Art.74 (Orario di lavoro per le imprese). 14 Art. 79 (Attività funebri. Requisiti) c.2 15 Art. 79 (Attività funebri. Requisiti) 16 Art. 80-81 (Attività funebri. Condizioni ostative, sublingresso) 17 Art.82 (Vigilanza, obblighi e divieti) 18 Art.82 (Vigilanza, obblighi e divieti) 19 Art.83 (Trasporti - Sospensione e revoca) 20 Altre violazioni al Da € 250,00 a € 250,00 a € 250,00 con per funebri. Sospensione e revoca) 20 Altre violazioni al Da € 250,00 a € 250,00 con per funebri. Sospensione e revoca) 20 Altre violazioni al Da € 250,00 a € 250,00 con per funebri. Sospensione dell'attività per 30 gg. Decadenza in caso di reiterazione per funebri. Sospensione dell'attività per 30 gg. Decadenza in caso di reiterazione per funebri. Condizioni ostative, sublingresso) 20 Altre violazioni al Da € 250,00 a € 200,00 con per funebri. Sospensione dell'attività per 30 gg. Decadenza in caso di reiterazione per funebri. Condizioni ostative, sublingresso) 20 Altre violazioni al Da € 250,00 a € 250,00 con per funebri. Sospensione dell'attività per 45 gg. Decadenza in caso di reiterazione per funebri. Sospensione dell'attività per 45 gg. Decadenza in caso di reiterazione per funebri. Sospensione dell'attività per 45 gg. Decadenza in caso di reiterazione per funebri. Sospensione dell'attività per 45 gg. Decadenza in caso di reiterazione per funebri. Sospensione dell'attività per 45 gg. Decadenza in caso di reiterazione per funebri. Sospensione dell'attività per 45 gg. Decadenza in caso di reiterazione per funebri. Sospensione dell'attività per 45 gg. Decadenza in caso di reiterazione per funebri. Sospensione dell'attività per 45 gg. Decadenza in caso di reiterazione per 3 volte in un biennio sodi reiterazione per 3 volte in un biennio sodi reiterazione per 3 volte in un biennio con per funebri. Comune dell'attività per 45 gg. Decadenza in caso di reiterazione per 3 volte in un bienni		familiare nella concessione), c.7.	€ 1.200,00	€ 400,00		Comune di Trani
Art. 72 (Orario di lavoro per le imprese). 14 Art. 79 (Attività funebri. Requisiti) 15 Art. 79 (Attività funebri. Requisiti) 16 Art. 80-81 (Attività funebri. Condizioni ostative, subingresso) 17 Art. 82 (Vigilanza, obblighi e divieti) 18 Art. 82 (Vigilanza, obblighi e divieti) 19 Art. 83 (Trasporti - Sospensione e revoca) 19 Art. 83 (Trasporti - Sospensione e revoca) 20 Altre violazzioni al Da € 250,00 a € 250,00 a c 600,00 a c		cimitero), c.5.	a € 4.500,00	€ 1.500,00	permesso	Comune di Trani
e deposito di materiali). Provincia di materiali). Provincia di lavoro per le imprese). Da € 500,00 a lavoro per le imprese). Provincia di lavoro per le imprese). Da € 500,00 a la € 333,33 Da € 333,33 Da € 333,33 Da € 333,33 Da € 300,00 a la € 300,		aree – materiali di scavo).	€ 2.000,00		Rimozione opere non autorizzate e ripristino stato dei luoghi. Sospensione	Comune di Trani
lavoro per le imprese). lavoro per le imprese). C 3.000,00		e deposito di materiali).	€ 3.000,00		non autorizzate e ripristino stato dei luoghi. Sospensione	Comune di Trani
funebri. Requisiti) c.2 15 Art. 79 (Attività Da € 300,00 a € 333,33 Gg. Decadenza in caso di reiterazione in un anno 16 Artt. 80-81 (Attività Da € 300,00 a funebri. Condizioni ostative, subingresso) 17 Art.82 (Vigilanza, obblighi e divieti) 18 Art.82 (Vigilanza), c.6, lett.a) 19 Art.83 (Trasporti - Sospensione e revoca) 19 Art.83 (Trasporti - Sospensione e revoca) 20 Altre violazioni al Da € 250,00 a Gg. Decadenza in caso di reiterazione in un anno 20 Altre violazioni al Da € 250,00 a € 250,00 Ripristino stato dei Comune 17 Art.83 (Requisiti) 20 Altre violazioni al Da € 250,00 a € 250,00 Ripristino stato dei Comune 18 Art.84 (Vigilanza), c.6, lett.a) 20 Altre violazioni al Da € 250,00 a € 250,00 Ripristino stato dei Comune 20 Altre violazioni al Da € 250,00 a € 250,00 Ripristino stato dei Comune 20 Altre violazioni al Da € 250,00 a € 250,00 Ripristino stato dei Comune		lavoro per le imprese).	€ 3.000,00		non autorizzate e ripristino stato dei luoghi. Sospensione ingresso per gg. 10	Comune di Trani
funebri. Requisiti) funebri. Requisiti) funebri. Requisiti) Artt. 80-81 (Attività Da € 300,00 a funebri. Condizioni ostative, subingresso) Art.82 (Vigilanza, obblighi e divieti) Art.82 (Vigilanza), c.6, lett.a) Art.82 (Vigilanza), c.6, lett.a) Art.83 (Trasporti Sospensione e revoca) Art.83 (Trasporti Sospensione e revoca) Altre violazioni al Da € 250,00 a € 250,00 Ripristino stato dei Comune		funebri. Requisiti) c.2	€ 1.000,00	€ 333,33	dell ['] attività per 30 gg. Decadenza in caso di reiterazione	Regione Puglia
funebri. Condizioni ostative, subingresso) 17 Art.82 (Vigilanza, obblighi e divieti) 18 Art.82 (Vigilanza), c.6, lett.a) 19 Art.83 (Trasporti - Sospensione e revoca) 19 Art.83 (Trasporti - Sospensione e revoca) 10 Altre violazioni al Da € 250,00 a € 250,00 dell'attività per 30 gg. Decadenza in caso di reiterazione in un anno sospensione dell'attività per 45 gg. Decadenza in caso di reiterazione in un anno sospensione immediata dell'autorizzazione per fatto grave. 19 Art.83 (Trasporti - Da € 300,00 a € 200,00 sospensione dell'autorizzazione per fatto grave. 19 Art.83 (Trasporti - Da € 300,00 a € 200,00 sospensione dell'attività per 10/60 gg. Decadenza in caso di reiterazione per 3 volte in un biennio stato dei Comune	15	funebri. Requisiti)		€ 333,33	dell ['] attività per 30 gg. Decadenza in caso di reiterazione	Comune di Trani
obblighi e divieti) € 600,00 dell'attività per 45 gg. Decadenza in caso di reiterazione in un anno 18 Art.82 (Vigilanza), c.6, lett.a) Da € 3.000,00 a € 9.000,00 dell'attività. Revoca dell'autorizzazione per fatto grave. 19 Art.83 (Trasporti - Sospensione e revoca) Da € 300,00 a € 200,00 Sospensione dell'attività per 10/60 gg. Decadenza in caso di reiterazione per 3 volte in un biennio 20 Altre violazioni al Da € 250,00 a € 250,00 Ripristino stato dei Comune	16	funebri. Condizioni ostative,		€ 200,00	dell ['] attività per 30 gg. Decadenza in caso di reiterazione	Comune di Trani
c.6, lett.a) a € 9.000,00 immediata dell'attività. Revoca dell'autorizzazione per fatto grave. 19 Art.83 (Trasporti - Sospensione e revoca) Da € 300,00 a € 200,00 Sospensione dell'attività per 10/60 gg. Decadenza in caso di reiterazione per 3 volte in un biennio 20 Altre violazioni al Da € 250,00 a € 250,00 Ripristino stato dei Comune	17		and the second s	€ 200,00	dell'attività per 45 gg. Decadenza in caso di reiterazione	Comune di Trani
Sospensione e € 600,00 dell'attività per 10/60 gg. Decadenza in caso di reiterazione per 3 volte in un biennio 20 Altre violazioni al Da € 250,00 a € 250,00 Ripristino stato dei Comune		c.6, lett.a)	a € 9.000,00	€ 3.000,00	immediata dell'attività. Revoca dell'autorizzazione	Regione Puglia Art.82,c.6, lett.a)
, and the state was contained		Sospensione e revoca)	€ 600,00	ŕ	dell'attività per 10/60 gg. Decadenza in caso di reiterazione per 3	Comune di Trani
Regolamento previsto. Rimozione eventuali depositi ed opere non autorizzate.	20	presente	Da € 250,00 a € 750,00	€ 250,00	luoghi laddove previsto. Rimozione eventuali depositi ed opere non	Comune di Trani

^{2.-} Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del comune ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Articolo 98 -Pagamento in misura ridotta

1.- A fronte della violazione di disposizioni del presente regolamento all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Articolo 99 - Soggetti accertatori

- 1.- Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni del presente Regolamento sono svolte in via principale dalla polizia locale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 2.- Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente del Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1.
- 3.- I soggetti di cui ai commi 2 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Articolo 100 - Processo verbale d'accertamento

- 1.- La violazione di una norma del presente regolamento per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.
- 2.- Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:
- a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- c) le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge;
- d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
- e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
- f) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
- g) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
- h) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
- i) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore, entro trenta giorni dalla notificazione del verbale di accertamento;
- j) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.
- 3.- Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689), per ognuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale.
- 4.- Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale e/o di ricevere copia ne viene dato atto in calce allo stesso; in tal caso il verbale è da ritenersi notificato.

Articolo 101 - Contestazione e notificazione del processo verbale dell'accertamento

- 1.- La violazione di una norma del presente regolamento per la quale sia prevista una sanzione amministrativa accertata da un processo verbale, secondo quanto previsto dall'art.14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
- 2.- Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residente all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

3.- Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Articolo 102 - Rapporto all'autorità competente

- 1.- Il Dirigente dell'Unità Organizzativa competente sul servizio cimiteriale viene individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24.11.1981 n. 689, nonché competente a ricevere scritti difensivi e documenti, da parte del trasgressore.
- 2.- Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 95 del presente regolamento, l'Ufficio, il Comando o l'Ente da cui dipende il verbalizzante trasmette al Dirigente dell'Ufficio sanzioni amministrative:
- a) l'originale del processo verbale;
- b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
- c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

Articolo 103 - Competenza a emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione

- 1.- L'emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza d'archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti il presente regolamento compete, con riferimento all'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al Dirigente dell'Unità Organizzativa competente sul servizio cimiteriale
- 2.- In mancanza del Dirigente dell'Unità Organizzativa competente sul servizio cimiteriale il Dirigente competente ad emettere le ordinanze, nonché a ricevere il rapporto di cui all'articolo 93, verrà individuato dal Sindaco. In ipotesi del tutto residuale si identificherà nel Segretario Generale.
- 3.- In ogni caso non potrà essere identificato, quale "Autorità competente", il Dirigente cui appartiene il soggetto accertatore, al fine di salvaguardare la terzietà dell'organo giudicante rispetto ai soggetti che accertano la violazione.

Articolo 104 - Ordinanza - Ingiunzione

- 1.- Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
- 2.- L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione, entro i limiti edittali delle rispettive fattispecie e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di procedimento (se risultanti da atti formali) e le eventuali spese sostenute per la notifica del verbale di accertamento e dell'ordinanza del verbale di ingiunzione, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
- 3.- La competenza alla determinazione della misura della sanzione è attribuita al Dirigente dell'Unità Organizzativa competente sul servizio cimiteriale, in relazione a quanto dispone l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000).
- 4.- Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche.

Articolo 105 - Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie

1.- L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, quando prevista, è effettuata a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 106 – Carta della qualità del servizio

 I soggetti gestori di servizi comunali oggetto del presente Regolamento sono tenuti a dotarsi della Carta della qualità dei servizi, nell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 2, comma 461 legge 24 dicembre 2007, n 244.

ALLEGATO A: Regolamento Comunale Polizia Mortuaria Servizio di illuminazione votiva (delibera di Consiglio Comunale nr. 15 del 09/5/2005



CIITA' DI TRANI

Medaglia d'Argento



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

§ 1. - Assunzione del servizio

Il Comune di Trani assume con diritto di privativa il servizio di illuminazione votiva delle tombe del Cimitero civico. Il servizio lampade votive viene effettuato dal Comune in gestione diretta od in concessione a mezzo di azienda comunale. Al servizio sovraintende l'Ufficio Cimiteriale e di Polizia Mortuaria i quali e per quanto concerne l'installazione e la manutenzione degli impianti, si avvarranno dell'Ufficio Tecnico

§ 2. Gestione del servizio

Il servizio di illuminazione votiva è gestito direttamente dal Comune, al fine di dotare il bilancio di risorse extra tributarie. L' impianto di lampade votive sulle tombe, loculi, cappelle, ecc. è facoltativo e può essere richiesto dal titolare della concessione cimiteriale o suo avente causa con le modalità indicate ai successivi articoli. Il servizio di illuminazione cimiteriale consiste nella fornitura dell'energia elettrica e degli impianti elettrici necessari per il funzionamento di tutte le lampade votive a richiesta degli interessati. § 3. Richiesta del servizio.

Il Comune si assume di effettuare il servizio di lampade votive ai loculi e tombe nel Cimitero di Trani. L'utente che intende usufruire del servizio deve presentare specifica domanda presso l'apposito ufficio fornendo le proprie generalità e gli eventuali documenti di legittimazione. Le domande di abbonamento al servizio di illuminazione

votiva devono essere redatte su apposito modulo fornito dal Comune, il quale si riserva di darvi corso subordinatamente alla verifica della possibilità di eseguire l'impianto

§ 4. Regolamento contrattuale.

L'effettuazione del servizio è regolata dalle norme contenute nel presente regolamento. In caso di modificazioni del presente regolamento verrà data opportuna conoscenza mediante semplice lettera all'ultimo indirizzo indicato dall'utente, oppure mediante avviso pubblico diffuso dalla stampa locale o da affissioni murarie. Le modifiche entreranno in vigore con le decorrenze indicate in tali comunicazioni o avvisi.

§ 5. Durata del contratto.

Il contratto ha durata annuale. Il primo periodo ha decorrenza dalla data di richiesta del servizio e scadenza al 31 dicembre dello stesso anno. Per i periodi successivi, qualora il contratto non sia disdettato con lettera raccomandata o mediante comunicazione scritta consegnata all'ufficio protocollo dall'utente un mese prima della scadenza, esso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno. La disdetta del predetto contratto potrà essere effettuata anche in corso d'anno mediante lettera raccomandata o mediante comunicazione scritta consegnata all'ufficio protocollo. La disdetta ha effetto dal primo giorno del mese successivo al ricevimento da parte dell'ente della relativa comunicazione. L'utente è tenuto al pagamento anticipato del corrispettivo sino alla data di efficacia del contratto (primo giorno del mese successivo al ricevimento da parte dell'ente della relativa comunicazione).

§ 6. Responsabilità del Comune.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per danni a cose derivanti da guasti, interruzioni, sospensioni o diminuzioni del servizio dovute a caso fortuito o forza maggiore, a fatto di terzi, a riparazioni, modifiche o ampliamenti degli impianti, scioperi o atto dell'autorità. In nessuno di tali casi l'utente avrà il diritto di pretendere somme alcune per abbuoni, risarcimento di danni e rimborsi di spese, o – in genere – per indennizzo di ogni e qualsiasi natura.

§ 7. Impianti.

Gli impianti sono eseguiti esclusivamente a cura del Comune che ne rimane proprietario. Essi comprendono, oltre la presa di corrente, la fornitura e posa della conduttura di derivazione, la lampada e gli eventuali accessori elettrici. Qualunque opera decorativa ed artistica rimane a cura ed onere dell'utente, come pure tutti i lavori di marmista, pittore, decoratore, ecc. resi eventualmente necessari dall'esecuzione dell'impianto, opere per le quali dovrà essere richiesta l'autorizzazione al Comune di Trani.

§ 8. Divieto di manomissione degli impianti.

E' fatto divieto all'utente di asportare le lampadine, modificare o manomettere l'impianto, modificarne la tensione eseguire attacchi abusivi, cedere la corrente e, in genere, apportare in qualunque modo variazioni all'impianto o mutamenti nella destinazione della corrente elettrica fornita. I contravventori saranno sanzionati e tenuti al risarcimento dei danni, salva ogni altra azione civile o penale esperibile.

§ 9. Corrispettivo del servizio.

Il corrispettivo del servizio è costituito da due voci:

1) canone annuo;

2) contributo di allacciamento.

A seguito della stipulazione del contratto la prestazione del servizio inizierà successivamente all'avvenuto versamento anticipato delle somme relative ai contributi di allacciamento e al canone annuo ovvero alla rata di canone corrispondente al periodo dell'anno per il quale la fornitura deve essere eseguita, se la stipulazione avviene nel corso dell'anno stesso. Il canone, commisurato alla tariffa in vigore presso il Comune è

comprensivo dei costi per la manutenzione dell'impianto e per il ricambio delle

In caso di attivazioni in corso d'anno il relativo canone verrà calcolato dal primo giorno del mese successivo alla richiesta presentata dall'utente.

§ 10. Contributo di allacciamento.

À titolo di rimborso delle spese che il Comune sopporterà per l'esecuzione dell'impianto principale e per l'adduzione della corrente ad ogni loculo, l'utente dovrà versare anticipatamente un contributo nella misura indicata nelle tariffe in vigore presso

Qualunque modificazione da apportarsi a richiesta dell'utente ad un impianto già esistente, sarà eseguita esclusivamente dal Comune a spese del richiedente.

§ 11. Pagamenti.

Le fatture, recapitate all'indirizzo indicato dall'utente, dovranno essere pagate integralmente con le modalità ed i termini indicati sulle fatture stesse. Nel corso del contratto, le modalità ed i termini potranno essere modificati dal Comune, previa idonea informazione all'utenza. In ogni caso il termine di pagamento non potrà essere inferiore a dieci giorni dalla data di emissione della fattura.

Se il pagamento è effettuato oltre i termini sopra indicati, il Comune applicherà una penale pari al 10% della tariffa annua. Se l'inadempienza persiste per oltre 30 giorni il comune procede alla disattivazione dell'utenza ed il contraente iscritto nel registro degli inadempienti. Dopo tale evenienza, una eventuale nuova richiesta di attivazione del servizio è subordinato al pagamento delle pendenze contabili. Gli importi di cui sopra dovranno essere versati mediante conto corrente postale entro 15 giorni dalla data di rilascio del relativo bollettino.

§ 12. Sospensione e risoluzione del servizio.

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente il servizio qualora sia necessario interrompere l'energia elettrica per eventuali riparazioni o manutenzioni agli impianti ed alla rete di distribuzione. In caso di inadempienza di non lieve entità dell'utente alle prescrizioni contrattuali, in particolare per violazione degli obblighi di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 e 9, il Comune, trascorsi trenta giorni dalla contestazione dell'addebito, sospende il servizio, senza obbligo di preavviso. Le spese di riattivazione della fornitura, pari al contributo di allacciamento, sono a carico dell'utente. Il Comune può inoltre risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. nonché ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei casi di inadempienza degli obblighi previsti dagli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 o di mendaci dichiarazioni dell'utente.

§ 13. Tariffe IVA compresa

Per l'esercizio 2005 e per il gli anni 2006 e 2007 le tariffe annue sono così determinate;

Contributo per spese di allacciamento

€. 10,00 "una tantum"

Rimborso spesa corpo illuminante Abbonamento annuo

€. 10,00 "una tantum" €. 20,00 "per anno"

Il corpo illuminante dovrà essere fornito dagli utenti.

Il Comune si riserva il diritto di modificare le tariffe di cui sopra a partire dal 2008.

§ 14. Costruzione degli impianti

Gli impianti sono eseguiti esclusivamente su progetto redatto da tecnico abilitato. Le diramazioni della rete si estendono fino ad ogni loculo la cui lastra di rivestimento deve sempre essere predisposta, a cura del proprietario o del concessionario, con apposito foro passante per il cavo. Le diramazioni della linea principale alle cappelle ed agli ipogei sono a cura dei proprietari sotto il controllo del Comune e previa acquisizione del certificato di conformità dell'impianto alle norme. Tale certificato dovrà essere rilasciato dall'esecutore delle opere ed a spese del proprietario o concessionario.

§ 15. Utenze occasionali

Non è prevista la possibilità di richiedere l'installazione di lampade occasionali.

§ 16. Ricambio delle lampade

Il ricambio delle lampade viene assunto dal Comune gratuitamente.

§ 17. Destinazione specifica delle entrate

Al fine di contribuire al risparmio energetico e di rendere decrescenti i costi del servizio, di norma, il cinque per cento delle entrate derivanti dal servizio delle lampade votive è destinato a spese d'investimento con riferimento alla struttura cimiteriale nel campo del fotovoltaico ed alla sostituzione di lampade ad incandescenza con lampade led. L' estensione dell' impianto a tutto il Cimitero e le manutenzioni straordinarie sono garantite mediante la destinazione a tali fini del dieci per cento delle entrate. Il sistema informatico gestionale, la sua connessione ed integrazione a quello comunale nonché l'introduzione dei bollettini con i codici a barre per il controllo dei pagamenti è garantito con la destinazione a tali fini di un ulteriore dieci per cento delle entrate.

§ 18. Norma finale

Per quanto qui non previsto si fa riferimento alla vigente normativa in materia. """""